

Codice A1816A

D.D. 14 ottobre 2019, n. 3541

**R.D. 523/1904. Polizia Idraulica n. 6360. Autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione straordinaria della passerella pedonale sul fiume Stura di Demonte, in loc. Stiera - Forre dell'Olla, nel comune di Gaiola (CN). Richiedente: Unione Montana Valle Stura.**

In data 26/06/2019 l'Unione Montana Valle Stura, con sede in Demonte, via Divisione Cuneense 5, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per lavori di consolidamento della passerella pedonale sul fiume Stura di Demonte, in località Stiera - Forre dell'Olla, in comune di Gaiola (CN).

In data 07/10/2019 sono pervenute le richieste integrazioni progettuali; in particolare la Giunta dell'Unione Montana Valle Stura ha deliberato con verbale n. 88 del 30/09/2019 di provvedere a richiedere per se stessa l'intestazione della concessione demaniale per la passerella.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'ing. Renzo Curti in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori di consolidamento dell'opera tramite la sostituzione dell'attuale struttura in legno con una reticolare in acciaio.

Il progetto definitivo è stato approvato con Deliberazione della Giunta dell'Unione Montana Valle Stura n. 60 del 20/05/2019.

Preso atto che la realizzazione della passerella, avvenuta negli anni 2000, era stata autorizzata idraulicamente con P.I. 2366/CN dal Magistrato per il Po – Ufficio di Alessandria in data 19/12/1997.

Preso atto che per l'occupazione demaniale in essere la Comunità Montana Valle Stura aveva regolarmente pagato gli indennizzi fino all'anno 2006 (codice CN PO 214); che contestualmente a questo provvedimento autorizzativo si perfezionerà la pratica demaniale con la stipula di regolare concessione a titolo gratuito intestata all'Unione Montana Valle Stura. La superficie occupata (servitù) è pari a 97,11 mq.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Considerato che l'intervento di manutenzione straordinaria non modifica la sezione idraulica del manufatto sul corso d'acqua né comporta riduzioni di franco idraulico.

A seguito del sopralluogo, dall'esame degli elaborati progettuali e delle considerazioni esposte gli interventi di manutenzione straordinaria alla passerella in argomento sono ritenuti ammissibili nel rispetto del buon regime idraulico del fiume Stura di Demonte.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. 8/1972;
- visto l'art. 89 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. 40/98 e s.m.i;

- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/1998;
- vista la D.G.R. 24-24228 del 24/3/1998;
- vista la D.G.R. 11-1409 del 11/05/2015
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. 20/2002 e 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale 14/R del 6/12/2004 e s.m.i;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G. dell'Unione Montana Valle Stura n. 60 del 20/05/2019;
- vista la D.G. dell'Unione Montana Valle Stura n. 88 del 30/09/2019;

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'Unione Montana Valle Stura, con sede in Demonte, ad eseguire i lavori di consolidamento della passerella pedonale sul fiume Stura di Demonte, in località Stiera - Forre dell'Olla, in comune di Gaiola (CN), nella posizione e secondo le caratteristiche indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. la passerella potrà essere consolidata solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione a titolo gratuito;
2. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. le sponde interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
5. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
6. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno), con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
7. il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione, il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
8. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dell'opera (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dell'opera mediante la realizzazione di quegli interventi che saranno necessari, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

10. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;

12. il soggetto autorizzato nell'esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell'art. 12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione Provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010.

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

Arch. Graziano VOLPE

Il funzionario estensore

Geol. MGrazia Gallo